



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Servizio di supporto | Il Dirigente

CORTE DEI CONTI



0012674-29/12/2016-SC\_SIC-R14-P

Al Consiglio Comunale per il tramite del suo Presidente  
del Comune di  
PALAZZOLO ACREIDE (SR)

Al Sindaco del Comune di  
PALAZZOLO ACREIDE (SR)

All'Organo di revisione del Comune di  
PALAZZOLO ACREIDE (SR)

PEC: protocollo@pec.comune.palazzoloacreide.gov.it

**Oggetto:** Adunanza del 29 NOVEMBRE 2016.  
- **Trasmissione Deliberazione n. 303/2016/PRSP.**

Si trasmette, copia della deliberazione n. 303/2016/PRSP adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell'adunanza del 29 NOVEMBRE 2016.

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

[sicilia.controllo@cor-teconticert.it](mailto:sicilia.controllo@cor-teconticert.it)

Manuela Dagnino

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris RASURA



Deliberazione n. 303 /2016/PRSP

**REPUBBLICA ITALIANA**

**La Corte dei conti**

**Sezione di controllo per la Regione siciliana**

nell'adunanza del 29 novembre 2016, composta dai Magistrati:

Maurizio Graffeo	- Presidente
Francesco Albo	- Consigliere
Francesco Antonino Cancilla	- Referendario - relatore

\*\*\*\*\*

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97, primo comma, 28 e 119, ultimo comma, della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e, in particolare, l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 241/2015/INPR del 29 luglio 2015 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014";



vista la nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana del 5 settembre 2015, con la quale è stata inoltrata al Comune di Palazzolo Acreide la suindicata deliberazione, nonché i relativi questionari ai fini della loro restituzione a questa Sezione da parte dell'Organo di revisione;

esaminata la relazione compilata dall'Organo di revisione contabile del Comune di Palazzolo Acreide sul rendiconto 2014, pervenuta a questa Sezione tramite SIQUEL, e la successiva documentazione istruttoria;

viste le osservazioni formulate dal magistrato istruttore in sede di deferimento;

esaminata la memoria del Comune di Palazzolo Acreide, acquisita in Sezione al prot. CdC n. 10746 del giorno 25 novembre 2016;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 339/2016/CONTR, con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza al fine di pronunciarsi in ordine alle anzidette osservazioni;

uditi il relatore, Referendario Francesco Antonino Cancilla, nonché, per il Comune di Palazzolo Acreide, il Sindaco, dott. Carlo Scibetta, il Responsabile dei servizi finanziari, dott. Giuseppe Puzzo, il Responsabile del settore tributi, sig. Filippo Toscano.

\*\*\*\*\*

Premesso che:

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, vieppiù a seguito del novellato quadro scaturito dalla legge costituzionale n.1 del 2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 243 del 2012.



La giurisprudenza costituzionale, anche alla luce dei successivi interventi legislativi in materia (da ultimo, sentenza n. 39 del 2014 che richiama altresì le precedenti n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), ne ha precisato contenuti e fondamento, affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive da parte dell'ente, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.

\*\*\*\*\*

Ciò premesso, esaminata la relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014 trasmessa dall'Organo di revisione del Comune di Palazzolo Acreide, il competente magistrato, sulla base dell'istruttoria espletata e della documentazione pervenuta, ha richiesto la pronuncia della Sezione su numerosi profili di criticità, illustrati nella nota di deferimento.

Con nota prot. 10499 del giorno 25 novembre 2016, trasmessa alla Sezione per mezzo di PEC, acquisita al prot. CdC n. 10746 del giorno 25 novembre 2016, il Comune di Palazzolo Acreide ha depositato apposita memoria, i cui contenuti sono stati illustrati dai rappresentanti dell'amministrazione presenti all'adunanza.

\*\*\*\*\*

Per ciascuno dei motivi di deferimento vengono partitamente e sinteticamente riportate le deduzioni del Comune unitamente alle valutazioni conclusive del Collegio.

1. Il superamento delle soglie fissate dai seguenti parametri del D.M. del 18/02/2013; in particolare:

-parametro n. 2: volume dei residui attivi di nuova formazione, provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, superiore al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli;

-parametro n. 3: ammontare dei residui attivi, provenienti dalla gestione dei residui di cui al titolo I e al titolo III, superiore al 65 per cento degli accertamenti delle entrate dei medesimi titoli;

-parametro n. 4: volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della spesa corrente;



-parametro n. 9: esistenza, al 31 dicembre 2014, di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento delle entrate correnti;

*Il Comune ha dedotto che il superamento delle soglie fissate dai parametri è stato determinato dalla lentezza della riscossione dei tributi comunali a causa della crisi finanziaria che ha investito tutto il sistema.*

La Sezione evidenzia che residui inesigibili o comunque non riscuotibili, se mantenuti nel rendiconto, incidono necessariamente sull'attendibilità dell'avanzo di amministrazione, con ricadute negative sugli equilibri di bilancio. Risulta pertanto opportuno che, a fronte di posizioni creditorie di dubbia realizzabilità, parte delle risorse di entrata siano destinate in maniera costante all'apposito fondo di svalutazione dei crediti.

L'attività di riaccertamento dei residui assume poi una rinnovata importanza in considerazione della riforma dell'ordinamento contabile degli enti locali, come esposto nella deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle autonomie, n. 4/2015/INPR, poiché attraverso il corretto accertamento dei residui attivi si attua *"il principio di veridicità e attendibilità delle entrate pubbliche accertate, più volte richiamato dalla giurisprudenza costituzionale, affinché la copertura finanziaria delle spese pubbliche sia credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale. (...) La determinazione delle entrate di dubbia e difficile esazione e la conseguente "svalutazione" deve pertanto avere effetti sulla programmazione degli impieghi delle medesime, in termini di spesa pubblica, al fine di tutelare l'ente dal rischio di utilizzare entrate non effettive, finanziando obbligazioni passive scadute ed esigibili con entrate non disponibili e quindi finanziando il bilancio e la gestione in "sostanziale situazione di disavanzo" (in tal senso, Corte cost., sentenze n. 250 del 2013 e n. 213 del 2008)"*.

Va poi aggiunto che il Comune è tenuto ad espletare in maniera puntuale le attività di accertamento tributario e a procedere in modo solerte alla riscossione coattiva; inoltre, ha l'obbligo di vigilare sull'efficienza e sulla tempestività del recupero dei crediti, al fine di impedire la prescrizione e di conseguire l'esito positivo delle eventuali procedure esecutive.

Un'adeguata percentuale di riscossione delle entrate e un'attenta programmazione finanziaria, che deve dimensionare le spese in ragione delle entrate effettive, sono poi essenziali per evitare l'accumulo dei residui passivi.

Il Collegio constata che il Comune soffre di una significativa crisi di liquidità, la quale, da un lato, ha determinato il mancato pagamento di debiti, con conseguente accumulo di residui passivi, e, dall'altro lato, ha provocato un costante ricorso all'anticipazione di tesoreria, che è divenuta un



permanente mezzo di finanziamento. Per contro, nel vigente sistema essa dovrebbe soltanto fronteggiare nel breve periodo momentanei problemi di liquidità, sicché non può divenire una continua e prolungata modalità di finanziamento.

2. In merito ai flussi e alla situazione della cassa, si osserva che: a)- il fondo di cassa iniziale e quello finale sono pari a zero; b)- vi è stato l'utilizzo costante dell'anticipazione di tesoreria nel corso del triennio 2012/2014 (365 giorni per ciascun esercizio); c)- l'anticipazione non restituita al 31 dicembre 2014 risulta pari ad euro 2.401.366,47, con conseguente aggravio di spesa per interessi passivi pari ad euro 61.836,25; d)- nel 2014 l'ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di liquidità presso la Cassa depositi e prestiti, ex art. 1, comma 13, del decreto legge n. 35 del 2013, per euro 1.700.000; non ha estinto i debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati a tutto il 31/12/2013, pari ad euro 1.681.699,67 di parte corrente e ad euro 18.300,33 di parte capitale (vds. punto 1.14.5 della relazione dell'organo di revisione).

*L'Amministrazione ha affermato che: a)- il fondo cassa iniziale e quello finale sono stati pari a zero, poiché l'ente utilizza l'anticipazione di tesoreria e non riesce a rimborsarla entro la fine dell'esercizio; b)- vi è stato un costante ricorso all'anticipazione di tesoreria a causa dello sfasamento dei ritmi di incasso delle entrate; c)- la drastica riduzione dei trasferimenti erariali, il ritardo di quelli regionali e la crisi economica, che ha colpito i contribuenti, hanno comportato per l'ente una carenza strutturale di liquidità, che ha provocato sia l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, anche se soltanto per pagare spese obbligatorie, sia il ricorso all'anticipazione di liquidità prevista dal decreto legge n. 35 del 2013; d)- quest'ultima anticipazione ha consentito di estinguere debiti pari ad euro 1.681.699,67 per la parte corrente e ad euro 18.300,33 per la parte capitale; e)- l'organo di revisione ha quindi errato nell'indicare i summenzionati importi come riferiti a debiti non estinti.*

Le deduzioni dell'ente confermano sostanzialmente la crisi di liquidità, pur se forniscono chiarimenti sull'utilizzo dell'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti. La Sezione non può non richiamare le considerazioni espresse nel precedente punto n. 1 sul tema dell'anticipazione di tesoreria. Per realizzare gli equilibri di bilancio, già in sede di programmazione finanziaria, il Comune dovrà poi tener conto della diminuzione dei trasferimenti e dovrà elaborare adeguate strategie di contenimento delle spese e di incremento della percentuale di riscossione delle entrate.

3. In merito alle passività potenziali e al contenzioso: a)- la mancata predisposizione di accantonamenti per il finanziamento di passività potenziali (punto 1.5.2 della relazione



dell'organo di revisione); b)- l'elevato ammontare del contenzioso in cui l'ente risulta convenuto o resistente per un importo di euro 4.792.723,00 e di quello in cui è attore/ricorrente per euro 2.386.628,00; c)- l'ente, inoltre, risulta obbligato a pagare in base a sentenze e provvedimenti giudiziari non ancora esecutivi somme per un totale di euro 2.336.508,00 (vds. nota del revisore allegata alla relazione sul rendiconto 2014).

*In memoria l'ente ha fatto rinvio all'allegata nota del Responsabile del servizio affari legali (prot.n. 10465 del 24 novembre 2016), ove si indica in euro 2.386.328 l'ammontare complessivo del contenzioso in cui l'ente è convenuto o resistente, in euro 4.792.723 il totale del contenzioso in cui l'ente è attore o ricorrente, in euro 2.336.508 il totale dei pagamenti cui l'ente sarebbe obbligato in virtù di sentenze o provvedimenti giudiziari non ancora esecutivi.*

Il Collegio rileva che l'entità del contenzioso appare preoccupante, tenuto conto della mancata costituzione di appositi accantonamenti; è infatti evidente che un'eventuale soccombenza avrebbe ripercussioni negative sugli equilibri di bilancio. Si rende altresì necessario un costante monitoraggio sulle liti pendenti. La programmazione e la gestione finanziaria non possono pertanto ignorare l'evoluzione del contenzioso.

4. L'esiguità delle riscossioni, al 31/12/2014, conseguenti all'attività di recupero dell'evasione tributaria, per la quale sono stati accertati nel 2012 euro 312.260, nel 2013 euro 265.000 e nel 2014 euro 265.000. Si sottolinea, peraltro, che al 31/12/2014 risultano ancora da riscuotere residui attivi per Tarsu relativi al 2013 ed esercizi precedenti per euro 961.416,63, per proventi da acquedotto per euro 616.282,93 e canoni di depurazione per euro 290.805,48.

*Il Comune ha sostenuto che: a)- grazie a specifici progetti predisposti dal settore tributi, nel corso degli anni sono state sviluppate misure organizzative di potenziamento del servizio delle entrate, concentrando l'attenzione sul recupero dell'evasione; b)- l'esiguità delle riscossione scaturisce dalla lentezza e dalla complessità delle procedure esattive, peraltro contraddistinte dalla possibilità di rateizzazioni sino a centoventi rate mensili; c)- la capacità dell'esattore di recuperare le somme iscritte a ruolo è piuttosto modesta.*

La Sezione evidenzia che l'Amministrazione deve insistere nelle azioni volte al miglioramento della capacità di riscossione delle entrate proprie, incluse quelle tributarie; pertanto, dovrà avviarsi un accurato percorso di recupero dell'evasione e della morosità, utilizzando tutti gli



strumenti previsti dall'ordinamento anche mediante il rafforzamento amministrativo ed informatico del settore finanziario ormai nevralgico per la tenuta dei conti comunali. L'Amministrazione deve migliorare la percentuale di riscossione anche mediante una più intensa cooperazione con il concessionario, nei confronti del quale va compiuta una costante e attenta vigilanza.


5. In merito ai residui: a)- un totale di residui attivi antecedenti all'anno 2010 per euro 8.191.394,44, in merito ai quali non si è a conoscenza della presenza di eventuali atti interruttivi della prescrizione; b)- un totale di residui passivi antecedenti all'anno 2010 per euro 4.156.170,75; b)- lo squilibrio tra residui attivi del titolo VI (euro 29.586,81 per il 2013 ed esercizi precedenti) e residui passivi del titolo IV (euro 36.658,38 per il 2013 ed esercizi precedenti).

*L'amministrazione ha dedotto che: a)- sono stati compiuti gli atti necessarie per interrompere la prescrizione per i residui antecedenti al 2010; b)- i residui passivi si riferiscono soprattutto a impegni sul titolo I per un totale di euro 3.176.000 assunti nel 1994 e nel 1995 dal Comune; a tal proposito, vi è una causa con l'Enel tuttora pendente; c)- lo squilibrio tra residui attivi del titolo VI e residui passivi del titolo IV è stato determinato dalla cancellazione di residui attivi in misura maggiore rispetto ai residui passivi, poiché non si sono rinvenuti i relativi titoli giuridici a fondamento di una parte dei residui attivi del titolo VI.*

In ordine ai residui, il Collegio rinvia alle considerazioni già esposte nel punto n. 1 della presente deliberazione.

6. A seguito del riaccertamento straordinario dei residui, ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011, il risultato di amministrazione, pari al 31 dicembre 2014 ad euro 4.524.644,31, è divenuto negativo e pari ad euro 1.054.059,69; in conseguenza degli accantonamenti e dei vari vincoli, è scaturito un disavanzo per un importo pari a euro 4.914.738,52 (vds. deliberazione della Giunta comunale n. 66 del giorno 01/06/2015, modificativa della deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 30/04/2015, di cui si chiede il testo integrale).

*Il Comune ha dedotto che la prima deliberazione di riaccertamento straordinario dei residui (n. 55 del 30 aprile 2015) era incompleta, poiché mancavano gli accantonamenti per il Fondo crediti di dubbia esigibilità e per spese legali; la successiva deliberazione (n. 66 del giorno 1 giugno 2015) ha inserito tali accantonamenti e ha rideterminato il disavanzo.*



L'esito del riaccertamento straordinario dimostra che per anni il Comune ha iscritto in bilancio residui corrispondenti a crediti ormai estinti o prescritti, sicché l'applicazione dei nuovi criteri contabili ha portato all'emersione del disavanzo. Tutto ciò dovrà indurre in futuro l'amministrazione a una sana e attenta gestione finanziaria, alla quale devono accompagnarsi sia un'accurata programmazione finanziaria sia una diligente attività di accertamento e riscossione dei tributi; la spesa, infatti, deve essere dimensionata in funzione delle entrate effettive dell'ente in una prospettiva pluriennale di lungo periodo. Non va trascurato che per i prossimi tre decenni diventa prioritaria la copertura del disavanzo emerso con il riaccertamento. In ordine ai residui, inoltre, si rinvia a quanto esposto nel punto n. 1 della presente deliberazione.

La rettifica della deliberazione di riaccertamento straordinario suscita perplessità, poiché tale attività deve essere oggetto di un'operazione unitaria, insuscettibile di ulteriori modifiche e integrazioni, così come dispone l'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011, ai sensi del quale: *“L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo”*. La Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 4/2015/INPR ha evidenziato che: *“Un corretto riaccertamento straordinario dei residui – dal lato sia delle entrate che delle spese – e l'istituzione di un “idoneo” Fondo crediti di dubbia esigibilità, costituiscono strumenti basilari per la partenza della nuova contabilità e per la salvaguardia dell'equilibrio unitario della finanza pubblica, che trova nei novellati artt. 81, 97, 117 e 119 Cost. il parametro cui deve informarsi l'attuazione della predetta disciplina (in tal senso, cfr. C. cost., sentenza n. 88 del 2014)[...]”*

*Il d.lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal d.lgs n. 126/2014 prevede che il riaccertamento straordinario dei residui sia effettuato con riferimento alla data del 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014. L'operazione è straordinaria, non frazionabile e non ripetibile in considerazione delle finalità che sono quelle di adeguare l'ammontare unitario e complessivo dei residui attivi e passivi al nuovo principio della competenza finanziaria cosiddetta potenziata, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in corso”*.

7.- In merito agli organismi partecipati, si osserva che la Sezione, con deliberazione n. 61/2016/INPR, ha preso atto della dichiarazione del segretario generale (nota prot. Cdc n. 9443 del 10/11/2015) con la quale viene attestata la presenza di società “previste obbligatoriamente per legge (SRR ATO)”. Si precisa che dal sistema Siquel risultano partecipate dal Comune pure l'ATO SR1 S.p.a. in liquidazione e l'ATO 8 – Siracusa in liquidazione.



*L'Amministrazione in memoria rinvia alla nota prot. n. 10500 del 25 novembre 2015 del Segretario generale, che attesta che l'ente ha partecipazioni obbligatorie per legge in società in liquidazione: ATO SR 1 s.p.a. e ATO 8 Siracusa servizio idrico.*

La Corte prende atto dei chiarimenti offerti dal Comune, pur rilevando che il piano di razionalizzazione avrebbe dovuto indicare tutti gli organismi partecipati, fornendo le occorrenti informazioni. Sul tema è comunque opportuno richiamare la deliberazione di questa Sezione n. 61/2016/INPR, ove si è fornita una puntuale interpretazione dell'art. 1, commi 611 e 612 della legge n. 190 del 2014. Invero, l'intera revisione degli assets societari, prescindendo da una logica meramente adempimentale, deve necessariamente inquadrarsi nell'ambito di una visione strategica complessiva, che tenga in primaria considerazione le finalità indicate dal legislatore, ossia: a)- eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle stesse; b)- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c)- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d)- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e)- contenimento dei costi di funzionamento, mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo nonché delle strutture aziendali, anche attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

La Sezione, inoltre, evidenzia che nella gestione delle partecipazioni e nelle future determinazioni in materia l'ente dovrà conformarsi al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, il cui art. 20 pone principi di razionalizzazione analoghi a quelli enunciati dal comma 611 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La rigorosa valutazione sui profili di razionalità e convenienza dovrà precedere la stessa decisione circa l'assunzione di partecipazioni e dovrà essere periodicamente ripetuta nell'ambito della razionalizzazione.

8. Il mancato avvio delle attività necessarie per dare attuazione agli adempimenti dell'armonizzazione, quali: la codifica dell'inventario secondo il piano integrato dei conti, la valutazione delle voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità economico patrimoniale.



*Il Comune ha dedotto che con deliberazione consiliare n. 21 del 25 maggio 2015 si è avvalso della facoltà di rinviare al 2016 l'adozione dei principi della contabilità economico-patrimoniale.*

Il Collegio rileva che nel 2014 l'ente avrebbe dovuto comunque espletare le attività propedeutiche all'applicazione del regime dell'armonizzazione contabile. Non va poi trascurato che l'art. 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, come successivamente modificato, ha previsto l'applicazione delle disposizioni dei Titoli I, IV e V del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

\*\*\*

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto ed accertato, la Corte ritiene necessario confermare le criticità indicate ai punti *sub* 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente deliberazione.

Si sottolinea che la loro mancata correzione può causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio.

Si reputa congruo riservare le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo che verranno eseguite nei prossimi anni. Al riguardo, il Collegio evidenzia che l'art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge n. 213 del 2012 (recante il rafforzamento del quadro dei controlli della Corte sulla gestione finanziaria degli enti territoriali) prevede che in caso di accertamento -da parte della competente Sezione regionale di controllo- di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza.

Nei casi più gravi, l'inosservanza del citato obbligo di conformazione, per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o per l'inadeguatezza degli stessi, ha l'effetto di precludere all'ente inadempiente l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Si tratta di *"effetti - attribuiti...alle pronunce di accertamento della Corte dei conti - chiaramente cogenti e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, dell'efficacia dei bilanci da essi approvati"* (Corte Costituzionale, sentenza n. 39/2014), la cui attribuzione ad un organo magistratuale terzo e indipendente *"si giustifica in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti"* onde *"prevenire o contrastare gestioni*



*contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari"* (Corte Costituzionale, sentenza n. 40/2013).

Nel caso in cui, invece, sussistono squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può, comunque, comportare eventuali segnalazioni all'ente: e ciò in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 131 del 2003, volta a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tal caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute ed a porre in essere interventi idonei per evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà e di squilibrio.

E' chiaro, pertanto, che l'adozione da parte della Corte di dette specifiche pronunce ha in definitiva lo scopo di dare impulso all'attuazione di opportune misure correttive da parte dell'Ente, che "chiudano" il processo circolare del controllo sui principali documenti contabili indicati dalla legge. Resta fermo, ovviamente, che la congruità ed idoneità delle stesse vanno valutate dalla Sezione allorquando verrà in possesso degli atti relativi.

Va sottolineato che tali misure correttive devono necessariamente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Sindaco, Giunta comunale, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, Organo di revisione economico finanziario) mediante atti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze. Non potranno, peraltro, essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano effetti nell'ordinamento giuridico.

Stante la natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, il Consiglio comunale deve essere informato dei contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte; al Consiglio è riservata - quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente locale - la competenza esclusiva a deliberare le citate misure correttive, previa auspicabile proposta della Giunta comunale.

L'accertamento dell'idoneità dei provvedimenti correttivi sarà compiuto nel prossimo ciclo di controllo, in base a quanto già previsto nel decreto del Presidente di questa Sezione n. 18/2014/CONTR, con il quale - nel fornire gli indirizzi relativi all'espletamento dell'attività di controllo - si è stabilito che le eventuali misure correttive possono formare oggetto di valutazione unitamente ai documenti contabili del successivo periodo. Tale metodologia procedurale, che lega



gli esiti del precedente controllo e delle relative misure correttive al seguente ciclo di bilancio, garantisce un più accurato apprezzamento dell'evoluzione dei fattori di squilibrio rilevati e della loro attualità e gravità e assicura, al contempo, l'aderenza ai principi di concomitanza e concentrazione delle attività di controllo e di effettività dei relativi esiti.

In conclusione, la complessità della situazione riscontrata manifesta, allo stato degli atti e nonostante le misure programmate, la presenza di anomalie amministrativo-contabili che, come esplicitato in motivazione, potrebbero pregiudicare gli equilibri del Comune. Pertanto, l'Amministrazione è invitata ad attenersi a quanto prospettato nella presente deliberazione.

P. Q. M.

-accerta -relativamente al rendiconto 2014 del Comune di Palazzolo Acreide- la sussistenza dei menzionati profili di criticità con riferimento ai punti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8;

**ORDINA**

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Consiglio Comunale -per il tramite del suo Presidente- ai fini dell'adozione delle necessarie misure correttive, oltre che al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Palazzolo Acreide.

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del 29 novembre 2016.

L'ESTENSORE

(Francesco Antonino Cancilla)



IL PRESIDENTE

(Maurizio Graffeo)



Depositata in segreteria il **29 DIC. 2016**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Boris RASURA

